



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Prot. n. 12877

Siracusa, 25/08/2009

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Siracusa e Provincia -

Loro Sedi

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola - Loro Sedi

All' U.R.P. - All'Albo - Sede

**Alla Direzione Generale dello
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo**

**Oggetto: Criteri generali per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado - Anno scolastico 2009/2010.
Coperture residue di posti di personale ATA.**

Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento (ex permanenti), per l'a.s. 2009/10 saranno disposte entro il termine del 31 agosto p.v. direttamente da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 36, comma 1°, del D.L. 30/12/2008 convertito dalla legge 27/2/2009 n. 14; a decorrere dal 1° settembre 2009, in caso di mancato esaurimento delle disponibilità ovvero per i casi di sopravvenuta disponibilità, la competenza passerà ai dirigenti scolastici degli istituti-polo di riferimento appositamente individuati, con l'assistenza e la consulenza da parte degli Uffici di questo U.S.P. , in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR con nota prot. 12360 in data di oggi 25 agosto 2009 e con particolare riferimento al D.M. 13/06/2007, concernente il Regolamento per il conferimento delle supplenze.

Le predette nomine, saranno disposte a partire dal **28 agosto 2008, secondo l'allegato calendario.**

Per l'a.s. 2009/10 i Dirigenti Scolastici individuati per la gestione delle nomine del personale della scuola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001, per le eventuali operazioni successive al 31 agosto 2009, sono i seguenti :

- Per la gestione delle nomine della **scuola PRIMARIA e della scuola dell'INFANZIA**:
Dirigente Scolastico Dott.ssa Celesti Teresella - 14° Istituto comprensivo "K. Wojtyla" di Siracusa ;
- Per la gestione delle nomine del **personale docente della scuola SECONDARIA di 1° e 2° GRADO** ciascuno per il gruppo di materie di competenza:
 - Dirigente scolastico Dott. Fazzino Pietro - Istituto di Istr.Sec. Sup. "Juvara" di Siracusa;
 - Dirigente scolastico Dott. Tusa Sebastiano - Liceo Scientifico "Einaudi" di Siracusa;
 - Dirigente scolastico Dott. Mammano Giuseppe - Istituto Tecnico Commerciale " F. Insolera" di Siracusa.

Le sedi di conferimento di incarico di cui allo allegato calendario, saranno:

1) Istr.Sec. Sup. "Juvara" - Viale S. Panagia n.131 - SIRACUSA :

AD00; AD01; AD02; AD03; AD04; A029; A030; A245; A246; A345; A346;A445; A446; C032; C034; C050; C110; C150; C180; C240; C320; C350; C500; C510; C520;

2) Liceo Scientifico Statale "Einaudi" - Via Pitia n. 13 - SIRACUSA :

A059; A013; A016; A017; A018; A019; A020; A035; A038; A039; A042; A047; A049; A056; A057; A058; A060; A065; A071; A072; A075 ; A076;

3) Istituto Tecnico Commerciale " F. Insolera" Via Modica n. 2 - SIRACUSA :

AB77; AC77; AD77; AG77; AH77; AI77; AL77; AK77; AM77; AN77; A028; A032; A043; A007; A025; A031; A050; A051; A052 ; A061.

Criteria per il conferimento degli incarichi.

Si ritiene necessario, innanzi tutto, richiamare - trascrivendole integralmente - le indicazioni fornite dal MIUR con la citata nota n. 12360 in data odierna, soprattutto per ciò che concerne le innovazioni introdotte dal D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, sia sul versante degli effetti delle scelte operate dai singoli tra le diverse province e le diverse tipologie di posto sia sul versante delle precedenze nella scelta della sede:

In considerazione delle disposizioni di cui al D.M. n.42 dell'8 aprile 2009 che ha previsto la possibilità di richiedere l'inclusione in coda in graduatorie ad esaurimento di ulteriori tre province oltre quella o quelle per le quali l'aspirante risulta incluso a pieno titolo ed al fine di assicurare - in un sistema articolato che può vedere coinvolte, in tempi diversi, più province nei riguardi dei medesimi aspiranti - il massimo di certezza ed affidabilità delle operazioni di attribuzione delle proposte contrattuali da parte degli uffici competenti e delle conseguenti accettazioni o rinunce da parte degli interessati, si definiscono le seguenti regole:

- a. **La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l'impossibilità di conseguire, per l'anno scolastico di riferimento, ulteriori proposte di assunzione della relativa graduatoria nella predetta provincia, ma consente di conseguire ulteriori proposte per insegnamenti diversi nella medesima provincia e di conseguire qualsiasi altra proposta di assunzione nelle altre province di inclusione.**

- b. L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche per un numero di ore inferiore a quello costituente cattedra, in una provincia per un posto o classe di concorso comporta l'impossibilità, per l'anno scolastico di riferimento, di conseguire ulteriori proposte di assunzione dalle graduatorie relative a qualsiasi insegnamento di tutte le altre province in cui il candidato è iscritto. A norma dell'art.3 comma 5 del Regolamento, è ammessa, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, già accettata in una provincia, per l'accettazione successiva di supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, nella medesima provincia. Nella medesima provincia è ammessa, altresì, esclusivamente prima della stipula del contratto, la rinuncia a una proposta di assunzione per orario non intero per l'accettazione di supplenza sino al termine delle attività didattiche per orario intero per il medesimo o diverso insegnamento.
- c. L'accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno determina per gli interessati gli effetti di cui al punto b); tuttavia consente all'aspirante, nella stessa provincia, esclusivamente prima della stipula del contratto, di accettare successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, a condizione che non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05. Per coloro che appartengono alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui ai predetti artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 la rinuncia a proposta di assunzione su posto di sostegno equivale alla rinuncia anche su posto comune su cui, pertanto, per quell'anno non potranno ottenere proposte di assunzione.
- d. omissis
- e. Il personale che sia stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2009/10 e sia tenuto alla prestazione di servizio su specifica sede di insegnamento per l'a.s.2009/2010, non può conseguire supplenze per il medesimo anno scolastico in nessuna delle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto in cui risulta incluso.

Ed ancora :

“ Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo Allegato “A” al D.M. n.42 dell'8 aprile 2009 si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate al predetto Modello “A” di domanda per l'attribuzione della priorità di scelta della sede. Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l'aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel

medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.”

Al personale individuato come destinatario della proposta di nomina saranno offerte tutte le tipologie di posto (supplenza annuale - fino al 31 agosto-, supplenza temporanea - fino al termine delle lezioni -, spezzone orario) sulle quali effettuerà la scelta in relazione alla posizione occupata nella graduatoria permanente.

Saranno conferite con priorità le supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residui saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le relative disponibilità residue, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'a.s. 2009/2010.

I docenti di cui all'art. 1, lettera a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 concernente i corsi speciali di durata annuale, "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con priorità, su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.

Il completamento d'orario è previsto per la stessa e/o per altre classi di concorso e per un massimo di tre sedi scolastiche in non più di due comuni, per la concorrenza fino all'orario massimo di cattedra.

Gli abbinamenti degli spezzoni, relativi a tutti gli ordini di scuola, liberamente scelti dall'aspirante, se raggiungono l'orario di cattedra, devono corrispondere ai criteri seguiti per la costituzione delle cattedre (di facile raggiungibilità, sempre nel rispetto del criterio su enunciato: massimo tre sedi in non più di due comuni).

Ai sensi delle vigenti disposizioni, tutti gli spezzoni di ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

Le cattedre, cattedre orario e aggregazioni di spezzoni superiori a 6 ore costituite all'inizio delle convocazioni non potranno essere oggetto di frazionamento nel corso delle operazioni. Tale frazionamento sarà consentito solo nel caso in cui, come previsto dall'art.39 comma 6 del CCNL della scuola sottoscritto il 29/11/2007, l'aspirante opti per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e semprechè non siano già disponibili al momento della scelta spezzoni orari utili a costituire un rapporto di lavoro a tempo parziale (spezzoni non inferiori al 50% dell'orario cattedra); in caso di frazionamento di cattedra o posto annuale, il contratto con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà stipulato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e non fino al 31 agosto.

La scelta del tempo parziale comporta il divieto di stipula di altri contratti di lavoro per le posizioni occupate nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo.

L'aspirante che al proprio turno di graduatoria opti per uno spezzone orario, pur avendo la possibilità di scelta per un posto orario che comporti il trattamento economico massimo, non ha diritto successivamente al completamento d'orario su spezzoni di altre tipologie di posto o di altre classi di concorso, neanche in caso di successive disponibilità.

Viceversa l'aspirante che al proprio turno di graduatoria non trovi posti con trattamento economico massimo, mantiene il diritto al completamento su posti o spezzoni successivamente disponibili, anche mediante - ove possibile - il frazionamento del posto o spezzone di nuova disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno e sempreché non siano già disponibili altri spezzoni orari utili per realizzare il completamento d'orario

In ogni caso - sia che si tratti di raggruppamenti liberamente scelti sia che si tratti di completamenti (nella stessa o in altra tipologia o classe di concorso, anche successivi) il supplente non potrà pretendere un raggruppamento orario che comporti una retribuzione superiore a quella base del docente di ruolo di nuova nomina.

Le disponibilità successive che si vengono a determinare, quale che sia l'Organo competente al conferimento delle supplenze - U S P o Scuole-polo - formano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei confronti di coloro che conservino ancora titolo al completamento d'orario, anche mediante i possibili frazionamenti di orario e, successivamente, nei riguardi degli aspiranti che in precedenza non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione o siano risultati assenti e che non abbiano rilasciato delega, non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiate relative alla medesima graduatoria.

In considerazione del particolare periodo in cui le convocazioni degli aspiranti alle supplenze vengono effettuate ed al fine di agevolare gli aspiranti eventualmente impediti, gli stessi potranno delegare l'accettazione della proposta di nomina, oltre che a persone di propria fiducia, al Dirigente dell' U S P . La delega eventualmente già rilasciata al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa opererà anche nei confronti del Dirigente Scolastico che assumerà la gestione delle operazioni delle proposte di nomine.

La delega conferita al Dirigente della scuola polo dovrà pervenire al destinatario almeno tre giorni prima della data di rispettiva convocazione a pena di inammissibilità.

I convocati individuati come destinatari di nomina, sulla base della loro posizione in graduatoria, che non saranno presenti alle convocazioni e non avranno provveduto a conferire la delega, come sopra specificato, **saranno considerati rinunciari.**

I convocati debbono essere presenti nel momento in cui giunge il loro turno di chiamata.

L'arrivo successivo nella sala delle convocazioni non potrà dare luogo al rifacimento delle operazioni già compiute; in tal caso l'interessato potrà scegliere e accettare nomine relative a eventuali disponibilità residue.

Nei soli casi di assenza o di rinuncia alla proposta di contratto individuale di assunzione a tempo determinato per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, in mancanza delle condizioni di cui all'art. 3 del D.M. 25/05/2000, n. 201, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 8 del predetto Regolamento sul conferimento delle supplenze.

La riserva dei posti prevista dalla legge n.68/1999 è calcolata a livello provinciale, nel rispetto delle percentuali previste, sulla base dei criteri indicati nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e, come precisato nel punto A.7 dell'allegato A alla nota prot.n. 116898 del 11/07/2008, tenendo conto della sentenza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 19030 dell'11 settembre 2007, che si è conformata alla precedente sentenza n. 4110 del 22 febbraio 2007 emessa dalle sezioni unite della stessa Corte di Cassazione, che ha espresso il principio che le riserve dei posti debbano essere applicate con riferimento all'intera graduatoria ad

esaurimento e NON nell'ambito delle singole fasce. Sempre al punto A.7 è stato, inoltre, precisato che le assunzioni a tempo determinato di personale riservista vanno effettuate anche nel caso in cui non sia stato possibile disporre alcuna assunzione a tempo indeterminato di tale tipologia di candidato per la totale mancanza o per l'esiguità di assunzioni autorizzate nel posto di ruolo o nella classe di concorso di cui trattasi.

Le nomine conferibili ai riservisti, mediante contratto a tempo determinato, previo scorrimento delle graduatorie permanenti provinciali, sono quelle da disporre fino alla concorrenza della relativa aliquota spettante, calcolata sulla dotazione organica di diritto; di conseguenza i posti da destinare a riserva sono calcolati sul numero delle nomine annuali residue dopo le assunzioni in ruolo, ove la quota non sia stata interamente soddisfatta mediante le assunzioni in ruolo per contratto a tempo indeterminato. **L'aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla disponibilità relativa ai contratti a tempo determinato, al termine della relativa operazione di convocazione, salva eventuale scelta prioritaria quale destinatario della precedenza prevista al punto 2 della C.M. n. 40 del 9 maggio 2006 (art. 21 e art. 33 comma 6 della legge 104/92, nonché dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge medesima).**

Alla priorità di scelta della sede si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante beneficiario della priorità sceglie con precedenza. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente la medesime disposizioni previste dal vigente Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Gli aventi diritto alle precedenze di cui alla Legge n. 104/1992, qualora tale diritto non sia stato già richiesto e formalizzato in sede di predisposizione delle graduatorie provinciali ad esaurimento, dovranno presentare le relative istanze corredate della necessaria documentazione direttamente al Funzionario preposto alle nomine ovvero al Dirigente della Scuola Polo (secondo le ripartizioni di competenza prima indicate) almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni.

Inoltre, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di cui all'art. 21 e al comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

A seguito dell'individuazione dell'avente diritto alla nomina, da parte del Funzionario di questo Ufficio ovvero del Dirigente scolastico dell'istituto-polo, con relativa predisposizione e consegna all'aspirante della proposta di assunzione a tempo determinato, accettata da quest'ultimo, la scuola di assegnazione provvederà a formalizzare il contratto individuale di lavoro, attesa la competenza dei dirigenti scolastici all'effettuazione delle operazioni di cui trattasi, di individuazione e nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle attività didattiche, a decorrere dal 1° agosto 2007 dopo il decorso del termine 31 luglio fissato dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 333/2001.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione di cui all'art.9, comma 4, del nuovo Regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di idoneità all'impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie , in occasione dell'attribuzione del primo contratto di lavoro.

La Nota Ministeriale n. 12360, più volte citata, a proposito di certificazione medica, ha precisato "...nei casi di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico di base dell'interessato e ciò anche in considerazione della disposizione di cui all'art. 37 della. L. 133 /2008 che preannuncia sostanzialmente l'abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.

Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

I Dirigenti scolastici avranno cura di trasmettere tempestivamente i contratti di lavoro una volta sottoscritti agli Organi di controllo nonché per via telematica al competente Ufficio Provinciale del Lavoro.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Italia